

25437/15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:

Imposta di registro

R.G.N.: 10875/14

Cron. 25437

Rep.

Ud. 26/11/2015

CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Marcello Iacobellis

Presidente rel.

Dott. Giuseppe Caracciolo

Consigliere

Dott. Mario Cigna

Consigliere

Dott. Antonello Cosentino

Consigliere

Dott.ssa Roberta Crucitti

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Ricorrente

Contro

AR, elett.te dom.to in Roma, alla via Fogliano 35, presso lo studio dell'avv. Lucio Lucarini, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all'avv. Ilaria Giannessi, giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 128/30/13, depositata il 15/10/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da AR contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di liquidazione n. X per imposta di registro 2008, a seguito di revoca dei benefici "prima casa". Con la decisione in epigrafe, la

CTR ha accolto l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Pavia n. 305/2/11 che ne aveva respinto il ricorso. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'udienza del 26/11/2015 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis lett. A) della tariffa allegata al dpr 131/86, in relazione all'art. 360, I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto non perentorio il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, ed ha riconosciuto l'esistenza della forza maggiore nel ritardato sfratto dell'inquilino.

Il ricorso va respinto. Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 07/06/2013), in tema di imposta di registro, ha affermato che l'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. La decisione impugnata, censurabile nella parte in cui ha ritenuto meramente ordinatorio il termine entro il quale procedere al mutamento di residenza, è tuttavia conforme ai suddetti principi laddove ha riconosciuto la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio promossa con accessi del 22/7/2009, 22/9/2009 e 6/5/2010. Il differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile, conseguente agli ostacoli frapposti dall'occupante all'esecuzione per rilascio - ostacoli superati solo a seguito di ctu medico legale con la quale veniva accertata la inesistenza della causa di in trasportabilità della occupante medesima - va conseguentemente valutato nel computo del termine di cui nota II bis

cit., termine che, con riferimento all'atto di acquisto del 3/12/2008, non risulta quindi superato all'11/10/2010, data di trasferimento della residenza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, 26/11/2015

-Il Presidente est.

dott. Marcello Iacobellis

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palab

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palab